

IN BREVE n. 44 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SANITA' ITALIANA SOTTOPAGATA

Un medico italiano guadagna, a parità di potere d'acquisto, il 70% in meno di un collega tedesco e il 40% in meno di un inglese. Anche gli infermieri sono sottopagati.

L'analisi si basa sui dati Ocse del 2020 calcolati in dollari e perequati per potere d'acquisto. Per i medici e gli infermieri italiani si conferma un quadro molto negativo con stipendi decisamente più bassi di quelli dei colleghi degli altri Paesi, sia europei che d'oltreoceano. La media di un medico italiano è di 110 mila dollari e quella di un infermiere di 39 mila. Cifre nettamente inferiori a quelle percepite nella maggior parte dei paesi europei, negli Usa ma anche in paesi come la Corea del Sud e il Cile. **[continua]**

LEGGI IN

[Un medico italiano guadagna, a parità di potere d'acquisto, il 70% in meno di un collega tedesco e il 40% in meno di un inglese. Anche gli infermieri sono sottopagati. Gli ultimi dati Ocse - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#) a cura di Luciano Fassari

DA ARANSEGNALAZIONI - Newsletter n. 20 del 4/11/2022

Orientamenti applicativi

Area Sanità

ASAN71

Quale è l'interpretazione e la corretta applicazione degli artt. 24,25,36,50 e 51 del CCNL Area Sanità 2016/2018 in tema di formazione, aggiornamento e partecipazione a convegni o congressi?

Sulle molteplici questioni poste, si significa quanto segue:

Punto 1

L'orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa è disciplinato, in dettaglio ed esaurientemente, dall'art. 25 del CCNL in oggetto che nel comma 1 si limita a prevedere che *"Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli*

altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata".

Tale disposizione contrattuale si pone in sostanziale continuità con la struttura normativa dell'art. 15 del CCNL 3.11.2005 confermando, per i direttori di struttura complessa, l'insussistenza di un orario di servizio predefinito e l'obbligo di organizzare "il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata".

In questa prospettiva, perfezionando la normativa del previgente art. 15 del CCNL 3.11.2005, l'art. 25 del CCNL 19.12.2019 commisura la durata della prestazione lavorativa dei direttori di struttura complessa ad una "permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell'art. 24" finalizzata ad assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Il comma 2 del citato art. 25 poi, ancora più espressamente, dispone che "I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti ove tali modalità non siano già previste da specifiche disposizioni contrattuali - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.)...". Pertanto, i Direttori di U.O.C., sono comunque tenuti alla pianificazione delle attività, anche di aggiornamento, che devono essere oggetto, da parte del medesimo Direttore di U.O.C., di comunicazione con modalità condivise con l'Azienda.

Posto quanto sopra, si evince che il dettato contrattuale non prevede per i Direttori di U.O.C. un debito orario; in carenza di tale essenziale presupposto il beneficio di cui all'art. 24, comma 4, del CCNL 19.12.2019 non può riguardare anche tali dirigenti in merito ai quali il comma 3 dell'art. 25 dispone espressamente che "Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria". Conseguentemente:

- nel caso in cui il Direttore di U.O.C. intenda assentarsi per l'espletamento delle attività di cui all'art. 24, comma 4, le ore in frazione di giornata rientrano nella normale pianificazione del Direttore di UOC, non applicandosi assenze o congedi su base oraria come previsto dal comma 3 dell'art. 25;
- nel caso in cui il Direttore di U.O.C. intenda assentarsi giornalmente per l'espletamento delle attività di cui all'art. 24, comma 4, tale assenza potrà essere giustificata per tale finalità ferma restando la già menzionata pianificazione condivisa con l'Azienda; in tal caso l'assenza giornaliera sarà calcolata con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti a seconda che l'orario di lavoro sia articolato su cinque o sei giorni.

Punti 2, 3 e 4

La partecipazione dei dirigenti (anche di U.O.C) ad eventi formativi (anche ECM) in qualità di relatore/interventore/formatore da essi svolta a favore dell'Azienda o Ente di appartenenza soggiace alla specifica disciplina contrattuale di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 50 del CCNL del 19.12.2019 che prevede per la stessa una apposita retribuzione prevista dall'art. 96, comma 5, lett. b), ovvero:

- un compenso orario di € 25,82, lorde, se l'attività è svolta fuori l'orario di servizio;
- un compenso orario di € 5,16 lorde (misura pari al 20% del precedente compenso) se l'attività è svolta in orario di servizio.

Si ritiene infatti che gli artt. 24, comma 4 - tenendo presente la specifica fatta poco sopra per i Direttori di UOC - e 36, comma 1, lettera a) siano da applicarsi solo in caso di partecipazione del personale dirigente all'attività didattica o di aggiornamento professionale in qualità di ascoltatore/discente e non anche in qualità di docente o di relatore o di moderatore in un convegno. Del resto, lo stesso comma 4 dell'art. 24, prevede espressamente che tale attività "... non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione".

Diversamente, nel caso di partecipazione dei dirigenti (anche di UOC) ad eventi formativi, anche ECM, in qualità di relatore/interventore/formatore, resi non a favore dell'Azienda o Ente di

appartenenza si applicherà l'art. 119 del CCNL del 19/12 /2019 comma 2 che prevede che tali attività, comunque effettuate al di fuori dell'orario di servizio, possano essere svolte previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ove necessaria ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs n.165/2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto nonché della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità CSAN99

La corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale spetta al personale del comparto- sezione del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria CCNL 2016/2018

Il CCNL afferente al personale del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018, sottoscritto l'11.7.2019, dispone all'art. 1, comma 4 "*Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 3... per gli istituti non espressamente richiamati, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni del CCNL comparto Sanità del 21/5/2018...*".

Nell'art. 2, comma 6, del predetto CCNL Sanità viene specificato che: "*A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo (ovvero 2019) alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato... è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio...una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale*". Tale articolo non rientra nell'ambito degli istituti esclusi ai sensi dell'art. 7 del CCNL 11.7.2019.

Ciò posto, si ritiene che il beneficio economico in parola doveva già essere riconosciuto anche al suddetto personale con oneri a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001, trattandosi di anticipazione dei benefici contrattuali relativi al triennio 2019 -2021 e prevista da specifica disposizione legislativa. Analoga valutazione può essere effettuata per il triennio 2022 - 2024.

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità CSAN100b

Entro quale termine e con quali modalità il titolare di incarico di funzione, ex art. 14 CCNL comparto sanità 2016/2018, può fruire a giornata intera dell'eccedenza oraria accantonata nel corso dei mesi?

L'art. 20 comma 2 del CCNL 2016-2018 deve essere inteso come segue.

Il compenso per lavoro straordinario così come il corrispondente riposo compensativo è incompatibile con la titolarità di incarico di funzione di natura organizzativa il cui valore sia uguale o superiore ad € 3.227,85, mentre è compatibile sia con la titolarità di incarichi di funzione di natura organizzativa di valore inferiore al predetto importo, sia con la titolarità di incarichi professionali indipendentemente dalla loro valorizzazione economica. In queste ultime due ipotesi, si applicherà, in toto, quanto previsto dall'art. 31 e in particolare il comma 6 secondo il quale "*Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.*".

Qualora il lavoratore titolare di un incarico di funzione, che sia compatibile con il lavoro straordinario e quindi anche con il relativo riposo compensativo, abbia aderito alla banca delle ore sarà applicabile l'art. 40 del CCNL integrativo del 20.9.2001 tutt'ora vigente e in particolare il comma 4 in base al quale *“L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.”*

Inoltre al titolare di incarico di funzione, di qualunque tipo o valore, è da ritenersi applicabile il comma 2 dell' articolo 29 del CCNL 2016/2018 il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale o nella giornata domenicale, tale riposo *“...deve essere fruito di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”* in quanto *“Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”* (comma 3 del medesimo articolo 20).

Infine, qualora il dipendente titolare di incarico di funzione svolga servizi di pronta disponibilità, in conformità a quanto previsto dai commi 4, 12, 13, 14 dell'art. 28 del CCNL in esame, in caso di chiamata, ai sensi del comma 6 ultimo periodo dello stesso art. 28, l'attività verrà computata come lavoro straordinario con la conseguente applicabilità:

- dell'art. 31 del medesimo CCNL per i dipendenti che non abbiano aderito alla banca delle ore;
- dell'art. 40 del medesimo CCNL per i dipendenti che abbiano aderito alla banca delle ore.

SEZIONE GIURIDICA

Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022

Impiego pubblico - dirigenza - monetizzazione ferie non godute - onere della prova - accoglimento ricorso

 [cass 29113 2022.pdf](#)

I giudici di merito avevano rigettato la domanda con la quale un dirigente aveva domandato alla ASL di riferimento, la corresponsione dell'indennità sostitutiva per giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate fossero state respinte *“per necessità di servizio”*. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull'onere della prova. La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi *«soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato»*. Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull'onere della prova.

DAGLI SPECIALIZZANDI 10MILA RICHIESTE PER IL BONUS da EnpamPrevidenza

Oltre 10mila medici specializzandi hanno già fatto richiesta all'Enpam dei bonus 200 euro e 150 euro previsti dal Decreto legge Aiuti. L'ente di previdenza della categoria ha aperto le domande una settimana fa, dopo che l'Inps ha comunicato che non avrebbe accettato le domande degli iscritti alle scuole di specializzazione mediche.

“Come ente di tutti i medici e tutti gli odontoiatri ci è sempre sembrato ovvio che gli specializzandi dovessero poter contare sull'Enpam – dice il presidente dell'ente Alberto Oliveti –. Confidiamo che il ministero del Lavoro ci metterà prestissimo nelle condizioni di poter pagare questi aiuti, superando una norma che ci impediva di farlo”.

“Registriamo anche la richiesta di due associazioni maggiormente rappresentative degli specializzandi di aprire un tavolo di lavoro per risolvere il problema della frammentazione contributiva – continua Oliveti –. Non ha senso infatti che un medico sia iscritto all'Enpam sin dal momento della laurea, e talvolta anche da prima, e poi durante gli anni di specializzazione sia costretto a versare anche alla gestione separata dell'Inps, dove poi non contribuirà mai più nel corso della sua vita professionale. Per quanto di nostra competenza ci adopereremo per arrivare a una soluzione al più presto”.



ONAOSI - RIAPERTURA CASE VACANZA DI PRÈ SAINT DIDIER E DI PORTOVERDE

L'ONAOSI per la stagione invernale 2022/2023 e per la stagione estiva 2023, metterà a disposizione degli assistiti alcuni appartamenti da 4 a 6 posti letto a **Pré Saint Didier** (Aosta) e da 2 a 5 posti letto a **Portoverde di Misano Adriatico** (Rimini).

Gli alloggi sono indipendenti, forniti di angolo cottura, di suppellettili e di biancheria da letto e da bagno. I soggiorni previsti sono della durata di una settimana d'inverno e due settimane d'estate. Una volta soddisfatte le richieste degli assistiti, gli appartamenti verranno messi a disposizione dei **contribuenti**, nonché delle **vedove/i di sanitari contribuenti**. Per questi ultimi i soggiorni previsti sono della durata di una settimana.

Il pagamento delle quote avverrà attraverso il sistema “**Pago-PA**” che comporterà all'atto dell'accettazione dell'alloggio assegnato, l'emissione del bollettino di pagamento che sarà recapitato all'indirizzo mail del soggetto che ha presentato la domanda. Nella causale del pagamento saranno riportati il nome e cognome del beneficiario, la struttura ed il turno vacanza.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta unicamente secondo il modello allegato, all'**Amministrazione Centrale** dell'ONAOSI, Via Ruggero D'Andreotto, 18 in formato PDF, esclusivamente via mail a: centri.vacanze@onaosi.it

AVVERTENZA: Si raccomanda, prima di compilare l'istanza, di leggere attentamente l'allegato Testo Unico in materia di assegnazione delle case vacanze che disciplina le condizioni e le modalità per l'assegnazione. Per informazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nonché da lunedì a mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ai seguenti numeri: 075/5869265, 075/5869274, 075/5869280, 075/5869269

Bando per gli Assistiti: <https://onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-assistiti/2498/riapertura-case-vacanza-di-pr-saint-didier-e-di-portoverde>

Bando per Contribuenti e Vedove di medici contribuenti: <https://onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-non-assistiti/2499/riapertura-case-vacanza-di-pr-saint-didier-e-di-portoverde>

L'INFLAZIONE ERODE ANCHE LE PENSIONI (mpe)

Si legge dappertutto che l'inflazione sopra l'11% sta erodendo il potere d'acquisto delle retribuzioni, non una parola invece sulle pensioni: l'inflazione non guarda in faccia a nessuno ed erode anche le pensioni ... che negli anni per i vari tagli hanno già dato molto !!! Basta, basta !!! signori del Governo ci sono anche i pensionati o vi ricordate solo per mungerli?

POERIO FEDERSPEV SCRIVE A OLIVETI ENPAM

Caro Presidente,

sono ancora in attesa di un tuo cortese riscontro alla mia nota del 15 settembre scorso per cui mi vedo costretto ad un ulteriore sollecito.

Mi sarei aspettato che, data la tua ben nota predisposizione al confronto ed al dialogo costruttivo, tu mi avessi contattato per fissarmi un appuntamento, ma invece nulla!

Certo, mi rendo conto che si tratta di argomenti fastidiosi e scomodi, ma questo è il mio e anche tuo mestiere: corrispondere alle richieste dei nostri iscritti.

Della questione LTC i miei aderenti hanno fatto un punto d'onore e più passa il tempo e più, purtroppo, si verificano casi in cui gli esclusi dalla copertura si ritrovano in condizione di bisogno.

Diversi esperti in diritto amministrativo e societario mi hanno anticipato che la disparità di trattamento attuale presenta evidenti profili di incostituzionalità.

Lungi da me l'idea di arrivare all'apertura di una vertenza.

Preferirei, invece, concordare con te e con i tuoi esperti (come già avvenuto) un modo soddisfacente per venire incontro alle esigenze di circa 30.000 (trenta mila) medici esclusi.

Anche sul versante dell'indicizzazione delle pensioni, alla luce della galoppante inflazione, credo che un miglioramento delle condizioni sia doveroso, per dare tranquillità a molte famiglie in affanno. Ed in questo campo penso potremmo fare qualcosa anche sul lato dei sussidi, magari studiando un modo semplice per restituire una parte degli aumenti di spesa e bollette.

Di questo e di altro potremo parlare. Sono sicuro che dandoci reciprocamente fiducia potremo costruire qualcosa di positivo nell'interesse di tutti.

Aspetto un tuo segnale e nel frattempo cordialmente ti saluto.

INPS - DECONTRIBUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI:

CHIARIMENTI SULL'AUMENTO DELL'1,2% da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'integrazione dell'1,2%. In particolare, l'integrazione relativa ai ratei della tredicesima mensilità viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all'esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso "L097", presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità".

A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, l'Inps specifica che la valorizzazione dell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice "L097" deve essere

effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4009 del 7.11.2022 (documento 246)

VEDI ANCHE:

- articolo 1, comma 121, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)
- articolo 20, comma 1, del [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
- INPS, [messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022](#)
- INPS, [circolare n. 43 del 22 marzo 2](#)

ARAN - CONGEDO MATRIMOMIALE

RAL_1439_Orientamenti Applicativi

E’ possibile, per motivi di servizio, che la fruizione del congedo per matrimonio sia posticipata? Entro quanti giorni dalla data del matrimonio deve essere fruito il predetto congedo?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) la attuale disciplina dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”;
- b) non è tuttavia specificata la precisa decorrenza di tale periodo di permesso;
- c) la formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione “in occasione del matrimonio”, pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso; pertanto deve escludersi che il permesso possa essere richiesto a notevole distanza temporale dall’evento del matrimonio. Ammettendo tale ultima ipotesi, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso. Ciò non esclude qualche lieve margine di flessibilità applicativa. Così nel caso di matrimonio celebrato nella giornata del sabato, si può ragionevolmente ritenere che la fruizione del permesso possa decorrere anche dal successivo lunedì. Ugualmente, si può ritenere ammissibile un’ipotesi in cui il matrimonio venga celebrato nella giornata del lunedì pomeriggio ed il permesso decorra dal martedì successivo. Nessuna clausola contrattuale, invece, autorizza la fruizione del permesso per matrimonio in via anticipata rispetto all’evento giustificativo del matrimonio stesso;
- d) sulla base della previsione contrattuale, la fruizione di tale periodo di permesso alla ricorrenza e in coincidenza con il matrimonio costituisce un diritto potestativo del dipendente, che, in tal caso, non può subire limitazioni né nell’ *an* né nel *quando* da parte dell’ente;

- e) la disciplina contrattuale, infatti, a differenza di altre tipologie di permessi o di altri istituti, come l'aspettativa per motivi personali, non riconosce al datore di lavoro pubblico alcuno spazio discrezionale in materia di concessione o di tempo di fruizione, connesso alla valutazione di eventuali esigenze organizzative o funzionali;
- f) pur trattandosi di diritto soggettivo non comprimibile, non può escludersi che, con l'assenso del dipendente interessato, in coerenza con i principi generali di correttezza e buona fede, in presenza di particolari e straordinarie esigenze di servizio possa essere ammesso il differimento della fruizione del permesso;
- g) dovrebbe trattarsi peraltro di esigenze organizzative assolutamente ed effettivamente straordinarie, nel senso cioè di esigenze sopraggiunte impreviste ed imprevedibili, non altrimenti fronteggiabili;
- h) diversamente ritenendo, facendo cioè riferimento alle ordinarie esigenze di servizio (che l'ente dovrebbe essere normalmente in grado di fronteggiare attraverso i propri tipici e usali poteri organizzativi, anche in presenza di determinate fattispecie di assenza del personale, come nel caso delle ferie, sulla base della propria capacità previsionale e programmatoria), si finirebbe per ammettere una generale subordinazione della fruizione del permesso per matrimonio alle suddette esigenze di servizio, che il contratto collettivo non ha in alcun modo inteso riconoscere;
- i) tale aspetto assume un particolare rilievo soprattutto nei casi in cui l'ente sia stato informato con significativo preavviso della volontà del dipendente di contrarre matrimonio e di fruire del relativo permesso;
- j) ove sussistano quelle esigenze straordinarie, nel senso sopra detto, che possano giustificare il differimento, si ritiene che la fruizione del permesso debba aver inizio del momento della cessazione di quelle esigenze straordinarie che hanno giustificato il differimento.

CIRS101

Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?

Il CCNL del 19 aprile 2018 ha mantenuto la disciplina dell'art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato".

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.

Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.

Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.

INPS - DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA da DplMo -

fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4025 dell'8 novembre 2022, comunica il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità legislative contenute nel [Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105](#).

Le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 4025/2022.

Per i periodi di congedo parentale successivi all'8 novembre 2022, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Inoltre, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell'aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), si rappresenta che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell'indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

Con successivo messaggio sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4025 del 8.11.2022 (documento 247)

VEDI ANCHE:

- INPS, [messaggio n. 3066/2022](#)
- INPS, [circolare n. 122/2022](#)

INPS - TFR/TFS DIPENDENTI PUBBLICI: ESCLUSIVITÀ DEL CANALE TELEMATICO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022, detta le istruzioni operative per l'utilizzo del canale telematico TFS e fornisce precisazioni sull'avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS – TFR.

L'Istituto, nell'ambito della **trasformazione digitale e tecnologica della Pubblica Amministrazione**, ha attivato un importante percorso di potenziamento della digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative.

In questo contesto si inserisce la scelta di affidare al solo canale telematico lo scambio di informazioni in merito al Trattamento di fine servizio (TFS) e al Trattamento di fine rapporto (TFR) per i **dipendenti pubblici**.

Dal **1° gennaio 2023**, dunque, gli interessati dovranno utilizzare **esclusivamente il canale telematico** per lo scambio dei dati digitali necessari a definire il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR).

Rimane invariata la **modalità di invio dei dati giuridico-economici** necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a **tempo determinato del comparto scuola** attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 125 del 4.11.2022 (documento 248)

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo commemorativo di Giuseppe Antonio Borgese, nel 140° anniversario della nascita**

Data di emissione: 12 novembre 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato ad Angela Giussani, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 10 novembre 2022



- **Francobollo celebrativo della seconda battaglia di El Alamein, nell'80° anniversario della ricorrenza**

Data di emissione: 8 novembre 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato ai profughi dell’Ucraina**

Data di emissione: 7 novembre 2022

- **Francobollo commemorativo di Paolo Emilio Taviani, nel 110° anniversario della nascita**

Data di emissione: 6 novembre 2022

ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE - LA P.A. PAGA PER I LEGALI, PER ALTRE PROFESSIONI QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE

La tassa di iscrizione all’Ordine professionale viene rimborsata solo agli avvocati dal datore di lavoro del pubblico impiego. Le altre professioni, pur essendo richiesta obbligatoriamente per l’assunzione non godono del medesimo trattamento, ma vanno pagate dal lavoratore.

Motivo: non è richiesta in senso assoluto l’esclusività (divieto assoluto di esercizio di attività libero professionale).

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza numero 32589 pubbl. il 4 novembre 2022

ALLEGATI A PARTE – CASS.sez-lav. Sentenza n. 32589/2022 (documento 249)

SE SON ROSE FIORIRANNO ... MA ...

Firmato da Giorgetti un decreto in base al quale le pensioni dal 1° gennaio aumenteranno in base alla svalutazione Istat del 3 novembre u.s. del 7,3%:

- Quote di pensione fino a 2.1°1,52 euro al 100% - +7,3%
- Quote di pensione da 2.1°1, 53 a 2.626,90 euro al 90% - +6,57%
- Quote di pensione oltre 2.626,91 euro al 75% - +5,475%
- Importo minimo di pensione da 525,38 al mese a 563, 73

Pure riconosciuta la rivalutazione dell'1,9% con conguaglio aumento dello 0,2% per il 2022.

Per le pensioni inferiori a euro 2.692 lordi andranno dedotti gli importi già anticipati.

Ma non illudiamoci ... io temo che colla Finanziaria arrivi il solito taglio !!

INPS: ULTERIORI CHIARIMENTI SULL'ESONERO CONTRIBUTI

LAVORATRICI MADRI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato**, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

L'agevolazione trova applicazione a partire dalla data del **rientro effettivo** al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del *dies a quo* di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell'anno in cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero in trattazione.

Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4042 del 9.11.2022 (documento 250)

MEDICI INPS: IL COMPENSO PER ATTIVITÀ NELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA È RICOMPRESO NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA

da DoctorNews di venerdì 11 nov.2022 a cura di Dott.ssa Maurizia Lanzano

In forza del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario.

GOVERNO - APPROVATO IL DECRETO AIUTI-QUATER da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall'extragetto fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito le principali misure introdotte.

Benefit aziendali esentasse

Si innalza, per il 2022, il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefit" aziendali, fino a 3mila euro.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Questo l'articolo 12 del cd. decreto Aiuti-bis con le modifiche del decreto Aiuti-quater:

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale

1. *Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00.*
2. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.*

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

- 40% per le imprese energivore e gasivore;
- 30% per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

Disposizioni in materia di accise e d'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l'effetto sull'Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l'impatto sull'Iva.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici).

Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.

Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l'aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l'autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Si stanziavano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d'imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all'Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Tetto al contante

Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.

Superbonus

Si anticipa la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Esenzioni in materia di imposte

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

Rinnovo del contratto degli insegnanti

Si stanziavano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.

Esenzione imposta di bollo emergenze

Si introduce una disposizione che prevede, a regime, l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.